



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 04

**Procedimenti integrati**

**e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99901829  
del 17/06/2020**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento  
Paolo Montobbio

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 23/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 1779 del 23/06/2020**

**Oggetto: Modifica non Sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies c. 1) del D. Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. n. 8787 del 20/12/2012 e successive modifiche D. D. R. U. n. 2171 del 25/05/2015 e D. D. R. U. n. 5088 del 30/11/2018. Societa' : Leonardo Energia S. c. a. r. l. - C. F. 06139670969 Indirizzo della Sede Legale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino Indirizzo dello Stabilimento: Via dell'Aeroporto di Fiumicino, presso Area Doganale - 00054 Fiumicino Codice IPPC: 1. 1 - combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale o superiore di 50MW**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

## **Premesso che:**

con D.D. R.U. 312 del 28/01/2008, la Società SISTEMI DI ENERGIA SpA. è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale all'esercizio dell'attività IPPC: *codice 1.1 – Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW*, relativamente a un impianto di Cogenerazione;

con D.D. R.U. 3640 del 08/06/2009 la Società AEROPORTI DI ROMA SpA, con sede legale e stabilimento, "Centrale Termica Ovest", in Fiumicino Via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320, è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all'esercizio dell'attività IPPC codice 1.1: *"impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW*, relativamente alla cosiddetta Centrale Termica Ovest;

con D.D. R.U. 7933 del 29/11/2012 è stata volturata la titolarità dell'AIA D.D. R.U. 312/2008 da Sistemi di Energia S.p.a. alla Società LEONARDO ENERGIA S.c.a.r.l.;

con D.D. R.U. 7936 del 29/11/2012 è stata volturata la titolarità dell'AIA D.D. R.U. 3640/2009 da Aeroporti di Roma S.p.A. alla Società LEONARDO ENERGIA S.c.a.r.l.;

con D.D. R.U. 8787/2012, il provvedimento di AIA D.D. R.U. 312/2008 in capo alla Società LEONARDO ENERGIA S.c.a.r.l. è stato rinnovato per consentire l'autorizzazione delle tre caldaie della Centrale Termica Ovest, aventi funzione di riserva e tecnologicamente connesse alla centrale di cogenerazione, che precedentemente erano autorizzate separatamente con AIA D.D. R.U. 3640/2012 la quale, con lo stesso provvedimento, è stata revocata;

con D.D. R.U. 2171 del 25/05/2015 e con D.D. R.U. 5088 del 30/11/2018, sono stati autorizzati rispettivamente un adeguamento ai sensi dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e un adeguamento ai sensi della Legge 167/2017;

con Determinazioni G00513 del 17/01/2018 e G07083 del 24/05/2019 la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione Impatto Ambientale - ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06, sull'istanza presentata dalla Società Leonardo Energia S.c.a.r.l. in data 07/12/2016, relativa al progetto di "Rinnovo del sistema di produzione del calore" dell'aeroporto di Fiumicino, progetto in grado di garantire le funzioni di riserva ed integrazione alla Centrale di Cogenerazione in relazione alle previsioni del Piano di Sviluppo Aeroportuale per ciò che riguarda le nuove volumetrie in costruzione che andranno ad insistere sulla rete di teleriscaldamento servita dal sito produttivo (Centrale di Cogenerazione + Centrale Termica Ovest);

nella riunione tenuta presso gli uffici Regionali il 03/10/2019 tra responsabili e rappresentanti dell'Area Via della Regione e del Servizio Procedimenti Integrati della Città metropolitana, convocata con nota regionale n. 768289 del 30/09/2019, sono state definite le forme di acquisizione delle prescrizioni impartite nelle pronunce VIA all'interno dell'AIA;

## **Visti**

l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale;

in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e in particolare l'art. 29-nonies;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le "modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" e il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017, in particolare, l'art. 10 comma 3;

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;

la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;

il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

il DPCM 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", così come modificato dal DPCM 25.03.2020, che sospende temporaneamente interventi e attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al suddetto decreto;

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 103 sospende i termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" che all'art. 37 proroga i termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

# Vista

la richiesta di modifica avanzata dalla Società, ricevuta al ns. protocollo con n. 37945 del 05/03/2020, corrispondente alla configurazione di progetto approvata in sede regionale e consistente in:

1. sostituzione dei vecchi generatori di vapore presenti nella Centrale Termica Ovest (CTO), con caldaie ad alta efficienza;
2. una maggiore flessibilità di utilizzo della CTO, non più solo in alternativa alla Centrale di Cogenerazione, superando quindi il vincolo di uso non contemporaneo delle due centrali previsto dalla Pronuncia di assoggettabilità a VIA del 13 ottobre 2006 relativa alla costruzione della Centrale di Cogenerazione;
3. installazione di pannelli solari termici sulla copertura della centrale, atti a contribuire al preriscaldamento dell'acqua di reintegro.

## considerato che

la rimozione del vincolo di alternatività tra la CTO e la centrale di cogenerazione determinata dalle pronunce VIA, comporta che la potenzialità energetica della CTO rientri nel computo della potenzialità complessiva dello stabilimento per effetto della perdita di applicabilità della clausola specificata dalla circolare del Ministero dell'Ambiente DVA 0027569 “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.*”; la clausola consente che la capacità produttiva possa essere determinata da un limite legale che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti, quali per l'appunto, il vincolo di alternatività tra le due centrali;

per effetto della decadenza della clausola sopra indicata, le potenzialità energetiche di tutti gli impianti afferenti alla categoria IPPC 1.1, sia i motori di cogenerazione che gli impianti della CTO, rientrano nel computo della capacità produttiva dello stabilimento, con l'unica eccezione della caldaia con camino E8 della CTO che è vincolata al solo uso di riserva in caso di indisponibilità di impianti per una potenzialità almeno uguale alla propria;

## Tenuto conto che

l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per modifica sostanziale di un impianto, un progetto od opera si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente;

la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento a numerose normative emanate in altre Regioni che consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica.

## Ritenuto necessario

valutare ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 l'eventuale significatività delle modifiche proposte, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

esperire un'approfondita istruttoria tecnica al fine di procedere con la valutazione dell'entità della modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis;

## **Esaminata**

ai fini della valutazione della modifica che la Società intende adottare, sia la documentazione relativa alle Determinazioni G00513 del 17/01/2018 e G07083 del 24/05/2019 di valutazione di impatto ambientale sia gli elaborati progettuali presentati dal proponente in data 05/03/2020, acquisiti al ns protocollo con n. 37945, e di seguito elencati:

- Leo\_En\_Aer\_Fiumicino\_MNS\_AIA\_rel\_tec\_rev0.pdf
- Leo\_En\_Aer\_Fiumicino\_MNS\_AIA\_PMeC\_rev\_2020-02-20.pdf
- Planimetria\_stato\_di\_progetto.pdf
- SCHEDA B\_rev0.pdf
- SCHEDA C\_rev0.pdf
- Cronoprogramma\_lavori.pdf
- AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas a Effetto Serra 2019 dettaglio.pdf

## **Valutato a confronto la precedente autorizzazione**

Che la modifica richiesta dalla Società comporta:

- una diminuzione della potenza totale autorizzata di 16,9 MW (da 105,2MW a 88,3MW),
- l'aumento della potenza istantanea esercibile di 12,2 MW (da 76,1MW a 80,3MW),

che entrambi i dati sono minori del valore soglia per cui verificare la sostanzialità della modifica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006;

che per il comparto ambientale delle emissioni in atmosfera comporta:

- un'ulteriore riduzione del limite per gli ossidi di azoto per le nuove caldaie da 120 a 100 mg/Nm<sup>3</sup> rispetto a quanto riportato per lo Studio di Impatto Ambientale presentato per il rilascio della VIA e approvato dalla Regione;
- l'installazione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni in continuo (SME) anche sulle nuove caldaie (ad eccezione della caldaia E8 di riserva), per la rilevazione dei parametri NO<sub>x</sub> e CO, conformemente all'Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la sostituzione dei 3 camini collegati alle caldaie da sostituire con l'installazione di n. 5 nuovi camini identificati con le sigle E4, E5, E6, E7, E8 e collegati alle nuove caldaie;

che per il comparto ambientale delle emissioni idriche e approvvigionamento acqua comporta:

- una riduzione del consumo idrico di circa l'1%;
- una diminuzione della portata dello scarico delle acque reflue di processo dovuta al fatto che le caldaie a circuiti chiusi ad acqua surriscaldata non prevedono spurghi;
- nessuna modifica delle concentrazioni di inquinanti negli scarichi, né alcun nuovo punto di emissione in acqua;

che per gli altri comparti ambientali comporta:

- un lieve aumento dei livelli acustici senza provocare il superamento dei limiti imposti;
- una riduzione dell'utilizzo di materie prime in quanto sarà ridotto l'utilizzo di prodotti antincrostanti/anticorrosivi e dechloranti utilizzati per il trattamento dell'acqua dei circuiti delle caldaie sarà ridotto perché le nuove caldaie saranno realizzate a circuiti chiusi che non richiedono spurghi e reintegri continui con acqua trattata come le caldaie;
- una riduzione dei consumi complessivi di gas metano visto che le nuove caldaie sono più efficienti energeticamente delle precedenti;
- un aumento dell'energia che può essere prodotta in vista della necessità di coprire il futuro fabbisogno aeroportuale, che passerà dagli attuali 92.739.015 KWh ai futuri 123.723.955 KWh annuali;

che non subiranno alcuna modifica

- la produzione di rifiuti, né in termini di portate né per le tipologie di rifiuti
- le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime, prodotti e intermedi.

## **Valutato anche**

che l'installazione dei pannelli solari in copertura della CTO non necessita di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ma che è opportuno tenerne conto per l'effetto di efficientamento energetico producibile sulla fornitura di acqua calda;

## **Richiamate**

le pronunce di compatibilità ambientale concretizzate con Determinazioni della Regione Lazio G00513 del 17/01/2018 e G07083 del 24/05/2019, con le quali:

- è stata sancita la compatibilità degli effetti delle modifiche proposte sull'ambiente e sulla salute umana rispetto alla produzione di eventuali effetti negativi e significativi,
- sono state imposte prescrizioni per la realizzazione delle modifiche e per l'esercizio degli impianti,
- si è individuata la presente Autorizzazione come ambito di recepimento delle prescrizioni imposte;

## **Considerato che**

la modifica autorizzabile in AIA è parte di un più grande progetto di ristrutturazione delle strutture aeroportuali, che pertanto la sua messa in opera è vincolata al coordinamento con il resto delle opere progettate, come pure che la continuità della fornitura dei servizi delle Centrali energetiche deve essere comunque garantita;

la rimozione delle caldaie esistenti e l'installazione e l'allacciamento alla rete delle nuove, non saranno eventi istantanei ma dovranno seguire una consequenzialità già descritta negli elaborati presentati con la documentazione progettuale;

dall'avvio delle operazioni, sono ipotizzati circa sei mesi per la completa realizzazione della nuova

configurazione e quindi l'autorizzazione deve consentire lo svolgimento legittimo di tutte le operazioni di realizzazione delle modifiche come pure un completo controllo sugli impatti ambientali;

pertanto, l'autorizzazione che verrà rilasciata dovrà:

- consentire la realizzazione delle opere di modifica autorizzate
- prescrivere le modalità autorizzative dello stabilimento a modifica realizzata
- contemperare le necessità delle fasi transitorie consentendo la protezione dell'ambiente e la trasparenza delle operazioni in tutte le fasi;

## Ritenuto

di organizzare i documenti che costituiscono l'AIA e la loro validità come di seguito espresso:

- mantenimento in vigore dell'allegato tecnico e del PMeC già vigenti, approvati con D.D. R.U. 2171 del 25/05/2015, fino all'inizio delle concrete operazioni di realizzazione delle modifiche,
- redazione e approvazione dell'Allegato tecnico e delle modifiche al PMeC che saranno validi solamente allorché le modifiche impiantistiche saranno completate,
- governo delle materie pertinenti all'Allegato tecnico e dal PMeC durante il periodo transitorio di realizzazione delle modifiche tramite opportuni provvedimenti espressi di questa Autorità competente, da concretizzare secondo necessità, in base alle comunicazioni del Gestore e che saranno redatti in piena conformità con gli allegati tecnici e i PMeC, sia quelli in vigore prima che quelli validi al termine della realizzazione delle modifiche; specificatamente, per la messa in esercizio e la messa a regime di ogni caldaia, dovranno essere eseguite e verificate le comunicazioni imposte più avanti in questo paragrafo a carico del Gestore,
- posta in vigore dell'Allegato tecnico e delle modifiche al PMeC approvati con la presente tramite comunicazione espressa di questa Autorità Competente, dopo la conclusione della realizzazione delle modifiche;

di prescrivere al Gestore di comunicare a questa Autorità competente e all'Arpa Lazio i seguenti documenti, affinché possano essere predisposti gli opportuni provvedimenti di governo delle operazioni autorizzate durante il periodo transitorio di realizzazione delle modifiche:

- con almeno 45 giorni di anticipo, la data di avvio delle operazioni di realizzazione delle modifiche nell'ambito di un cronoprogramma operativo, nel quale siano individuate con precisione le fasi operative rilevanti ai fini della gestione dell'autorizzazione, quali ad esempio lo spegnimento definitivo di caldaie da sostituire, la messa in esercizio o la messa a regime di una nuova caldaia, l'inizio dello smantellamento di una caldaia e l'inizio di costruzione di una nuova;
- con almeno 15 giorni di anticipo, ogni data rilevante ai fini della gestione dell'autorizzazione e ogni eventuale aggiustamento del cronoprogramma operativo che si rendesse necessario volta per volta; in particolare:
  - Messa in esercizio: con un anticipo di 15 giorni il Gestore comunicherà la data di messa in esercizio di ciascuna caldaia;
  - Messa a regime: entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio di ogni singola caldaia, con un anticipo di almeno 15 giorni, il Gestore comunicherà la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso;
  - entro il successivo mese, il Gestore deve comunicare ai medesimi enti i dati relativi ai campionamenti delle emissioni effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata di

durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla messa a regime, con un numero di campionamenti pari a tre;

## **Considerato che**

le prescrizioni autorizzative del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale devono contemperare le valutazioni dell'istruttoria tecnica svolta dall'ufficio metropolitano per le proprie competenze e le indicazioni delle pronunce di VIA derivanti dalle competenze regionali;

le prescrizioni di diversa natura dovranno concretizzarsi nel documento appropriato dei tre che compongono il provvedimento e cioè la Determinazione Dirigenziale, l'Allegato Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo;

in particolare che le prescrizioni della Determinazione VIA G00513 17/01/2018, numerate come indicato di seguito, impongono che:

- il quadro autorizzativo del sito produttivo composto dalla Centrale Termica Ovest e dalla Centrale di Cogenerazione deve essere aggiornato e unificato con la presente Autorizzazione; [5]
- la compatibilità rispetto alle emissioni in atmosfera, alla luce della zonizzazione per la qualità dell'aria di cui alla D.G.R. n. 536/2016, è stata valutata compatibile con l'ambiente dalla Delibera VIA regionale 5013 del 17/01/2018; [6]
- il progetto è già stato verificato in sede di VIA per il conseguimento della massimizzazione della produzione di energia termica da distribuire alle utenze aeroportuali; [7]
- che il PMeC è inteso e strutturato per offrire il costante monitoraggio in tutte le matrici ambientali per quanto concerne: [31]
  - qualità delle acque sotterranee;
  - emissioni in atmosfera;
  - scarichi idrici;
  - emissioni acustiche;
- che il PMeC sarà eventualmente rivisto per verificare che l'impianto sia sottoposto a tutte le periodiche manutenzioni che garantiscono il funzionamento in sicurezza della centrale, sia nelle specifiche sezioni impiantistiche sia nelle opere e dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento alle opere elettromeccaniche, alle opere più soggette a deterioramento, ai sistemi di contenimento delle emissioni, alle pavimentazioni, alle vasche di accumulo, alla rete di smaltimento delle acque e alle aree di stoccaggio, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente; [32]

## **Ritenuto necessario**

condizionare la presente autorizzazione integrata ambientale alle seguenti prescrizioni indirizzate alla Società, in recepimento delle prescrizioni della Determinazione VIA G00513 17/01/2018, numerate come indicato;

- le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio previste per gli interventi in progetto, dovranno essere idonee ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente; [1]
- sia garantita la realizzazione degli interventi costruttivi e gestionali previsti in merito alla mitigazione e compensazione dei possibili impatti sia in fase di gestione che in fase di cantiere;

[2]

- sia garantito che la capacità produttiva termica effettiva derivante dall'intervento di revamping sia corrispondente a quella dichiarata nella documentazione progettuale; [3]
- al momento della fase esecutiva, dovrà essere garantita l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, con l'obiettivo di mantenere il quadro emissivo ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente; [4]
- sia garantita la realizzazione del progetto secondo le specifiche tecniche descritte nella documentazione progettuale e comunque con la sistematica applicazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e di tutti i sistemi di sicurezza e controllo; [8]
- siano garantite l'affidabilità, la flessibilità e la piena efficienza del sistema di produzione del calore nel loro complesso per come dichiarate dalla Società; [9]
- i materiali derivanti dalla rimozione delle strutture esistenti e da sostituire dovranno essere avviati ad idoneo recupero e/o smaltimento definitivo; [15]
- si dovranno installare pannelli solari termici sulla copertura dell'edificio della centrale, così come deliberato dalla Determinazione regionale G00513 del 17/01/2018, atti a contribuire al preriscaldamento dell'acqua di reintegro; [16]

## Ritenuto necessario

apportare all'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente D.D. R.U. 2171 del 25/05/2015 e successiva modifica D.D. R.U. 5088 del 30/11/2018, le seguenti modifiche:

- inserimento delle prescrizioni VIA da recepire con tale documento;
- modifica delle prescrizioni il cui contenuto risulta superato;
- modifica in particolare delle prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera con numeri dal 27 al 46;

recepire nell'Allegato tecnico alla presente le prescrizioni della Determinazione VIA G00513 17/01/2018, numerate come di seguito: dal n. 10 al n. 14, dal n. 16 al n. 21, n. 22 per come modificata dalla Determinazione G07083 del 24/05/2019, dal n. 23 al n. 30, dal n. 33 al n. 41, armonizzandole con le prescrizioni derivanti specificatamente dalla natura autorizzativa del presente provvedimento;

## Ritenuto necessario

predisporre il Piano di Monitoraggio e Controllo per la fase definitiva di marcia degli impianti a modifiche realizzate apportando le modifiche di seguito elencate:

- sezione "emissioni in atmosfera", tabella C5-bis "CTO": adeguamento per inserimento dei nuovi punti di emissione E4, E5, E6, E7, E8 e corretta denominazione del parametro "polveri";
- nelle tabelle di seguito riportate il testo: da "*attività non IPPC (caldaia di riserva)*" deve essere inteso come "*attività Centrale Termica Ovest CTO*":
  - C1 bis – consumo materie prime e ausiliarie: C2bis – consumo risorse idriche;
  - C2 bis – consumo risorse idriche;
  - C3 bis – consumo e produzione energia;
  - C4 bis – consumo combustibili;
- nella tabella C7 – monitoraggi emissione acqua, precisamente nella colonna "descrizione scarichi" il testo "*acque di processo relative alle tre caldaie di riserva e integrazione*" deve essere inteso come "*acque di processo CTO*".

## **Visto che**

l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, prevede che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l'AIA o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera 1-bis), ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;

con nota ns protocollo n. 52658 del 10/04/2020 questa Amministrazione ha dato riscontro alla Società dell'istanza di modifica del 05/03/2020, richiedendo per il completamento del procedimento l'integrazione di un documento e il pagamento del rimborso istruttorio;

con nota del 29/04/2020 recepita al ns protocollo con n. 59854 del 29/04/2020 la Società ha trasmesso l'ultimo documento richiesto e la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie per l'istanza di modifica che sono state quantificate sulla base delle tariffe in vigore nella Regione Lazio (D.M. del 24/04/2008 Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttori ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), nelle more del provvedimento di cui all'art. 10 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 58 del 6 marzo 2017;

## **preso atto**

dell'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. R.U. n. 8787 del 20/12/2012 e successivamente modificata con D.D. R.U. 2171 del 25/05/2015 e D.D. R.U. 5088 del 30/11/2018 così come puntualmente riportata in premessa;

2. di considerare quale parte sostanziale del presente dispositivo il documento “Identificazione dei punti di emissione in atmosfera, dei punti di scarico idrico, delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti”;
3. affinché possano essere predisposti gli opportuni provvedimenti di governo delle operazioni autorizzate, di imporre al Gestore per l’operatività precedente alle modifiche e durante le operazioni di realizzazione delle modifiche:
  - di comunicare a questa Autorità competente e all’Arpa Lazio con almeno 45 giorni di anticipo la data di avvio delle operazioni di realizzazione delle modifiche e un cronoprogramma che individui con precisione le fasi operative rilevanti ai fini della gestione dell’autorizzazione, come espresso in premessa,
  - in seguito, di comunicare agli enti ogni altro aggiustamento dei programmi di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni,
  - di comunicare agli enti il completamento di ogni fase operativa rilevante ai fini della gestione dell’autorizzazione;
4. di imporre al Gestore
  - le prescrizioni elencate in premessa in recepimento delle prescrizioni della Determinazione VIA G00513 17/01/2018 e della Determinazione VIA G07083 del 24/05/2019,
  - per l’operatività seguente la realizzazione delle modifiche, le prescrizioni operative riportate nell’Allegato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in parte derivanti dal recepimento delle prescrizioni della Determinazione VIA G00513 17/01/2018 e della Determinazione VIA G07083 del 24/05/2019;
5. di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo per come indicato in premessa per la sua entrata in vigore in seguito alla completa realizzazione delle modifiche;
6. di stabilire che la Società, entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Fiumicino, all’Arpa Lazio – Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, al Comando dei Vigili del Fuoco, all’Agenzia delle Dogane, all’ENAC;
2. di individuare il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, Servizio 4 “Procedimenti integrati”, sito in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144, Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**